

# DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

# DISCIPLINE AFFINI E RAPPORTI COL DIR. INTERN. PUBBL.

**NOZIONE:** Il DIP indica il complesso delle norme giuridiche con le quali uno Stato regola i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso (es matrimonio in Italia di due francesi)

**Rapporti con il diritto internazionale pubblico**

- **Le norme di DIP** sono norme di diritto interno, fanno parte dell'ord. Giur. Di un determinato stato ed hanno valore esclusivamente in esso. La locuzione internazionale si giustifica unicamente perche' regolano rapporti collegati con una pluralita' di paesi.

- **Le norme di DIPU** si pongono al di sopra degli ord giuridici dei singoli stati e regolano i rapporti tra di essi nell'ambito della cd comunità internazionale.

**Diritto interno in materia**

**internazionale (è una categoria elaborata dalla dottrina per raccogliere quei rami, compreso il dip, dell'o.g. di uno stato che regolano situazioni caratterizzate dal coinvolgimento di altri paesi e ricomprende:**

- **Dir.Proc.Civ.Intern.** sono norme che regolano il trattamento processuale del del fattispecie con elementi di estraneità (capacità processuale degli stranieri, limiti della giurisdizione del giudice italiano, valore degli atti giurisdizionali stranieri in Italia e viceversa ecc.

- **Dir.amm.vo Intern.:** le norme del diritto amm.vo che regolano rapporti coinvolgenti altri stati (ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia, valore in Italia dei provv amm.vi stranieri e viceversa, limiti della potestà tributaria dello Stato ecc

- **Dir.Pen intern.** : quelle norme del diritto penale e processuale penale che disciplinano: (a) i reati caratterizzati dal collegamento con più Stati (b) la collaborazione processuale penale tra più paesi (estradizione attiva e passiva, rogatorie internazionali ecc..

# OGGETTO DEL DIP

**Fonti e rapporti che non sono collegati esclusivamente con uno Stato, presentano anche elementi di estraneità rispetto ad esso (es cittadinanza delle parti, luogo dove si trovano i beni ecc). Rispetto a questi elementi di estraneità l'atteggiamento di uno Stato può essere di 3 tipi:**

- **DEL TUTTO IRRILEVANTE** viene considerato l'elemento di estraneità e il rapporto viene senz'altro disciplinato dalla legge interna dello Stato

- **RILEVANTE:** viene considerato l'elemento di estraneità nel senso che il legislatore ritiene opportuno dettare per quella determinata fattispecie una disciplina speciale ma che pur essendo differenziata rispetto a quella comune resta interna allo Stato (es art 8 cp sul delitto politico commesso all'estero)

- **RILEVANTE:** viene ancora considerato l'elemento di estraneità ma il legislatore anziché predisporre direttamente la regolamentazione del rapporto rinvia alle norme del sistema giuridico straniero col quale la fattispecie appare collegata; è questa l'area delle norme di DIP che si caratterizzano appunto per la tecnica del rinvio o richiamo ad altri ordinamenti



# LE FONTI DEL DIP

**Atteso che le norme di DIP sono norme interne, le fonti del DIP si individuano nelle normali fonti di produzione del diritto proprie di ciascun ordinamento giuridico. Per quel che concerne il sistema italiano di dip esse si identificano:**

<b>Nella legge</b>	<p>-Sono norme di legge quelle della legge 31/5/95 n. 218 che costituisce l'impianto fondamentale del sistema italiano di DIP. Hanno inoltre rilevanza internazionalprivatistica gli artt 5/14 delle preleggi al codice della navigazione e gli artt. 115-116 cc.</p>
<b>Regolamenti</b>	<p>-Il ruolo internazionalprivatistico delle norme secondarie è del tutto trascurabile atteso che, per loro stessa natura, le norme di DIP sono norme di carattere generale che non richiedono norme piu' specifiche d'attuazione di grado subordinato</p>
<b>Nella consuetudine</b>	<p>- essa ha nel nostro ordinamento un ruolo modesto nel Dip come negli altri settori del diritto a causa della presenza di un sistema articolato di norme scritte. In altri paesi (quelli di Common Law) il DIP è invece quasi interamente fondato su principi di carattere consuetudinario.</p>
<b>Trattati o accordi internazionali</b>	<p>- Proprio perche' le norme di Dip sono e restano norme di diritto interno vi è il rischio che i diversi paesi adottino norme ispirate a criteri diversi o addirittura incompatibili. Per ridurre tale rischio e' stata elaborata una serie di norme di DIP adottate in esecuzione di accordi internazionali cui partecipano una pluralita' di stati allo scopo di avere in talune materie norme di conflitto uguali: Si parla in tal caso di DIP convenzionale o speciale. La norma di DIP resta peraltro norma interna emanata dallo Stato in adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione al trattato (es Conv Aja del 1958 sulle obbligazioni alimenatri</p>
<b>Negli atti normativi della UE</b>	<p>- diversi sono i regolamenti di recente adottati dalla UE in materia: Reg CE 44/01; Reg CE 2201/03, 805/04 593/08 04/09</p>

# LA FUNZIONE DELLE NORME DI DIP

## **TEORIA BILATERALE (oggi prevalente)**

**DUPLICE** è la funzione di DIP e consiste:

- 1) Nel delimitare l'ambito d'applicazione delle norme del diritto interno
- 2) Nel richiamare le norme del diritto straniero

## **TEORIA UNILATERALE**

- 1) Teoria unilaterale ESTROVERSA: La funzione delle norme di DIP è unica e consiste nel richiamo o rinvio agli ordinamenti stranieri
- 2) Teoria unilaterale INTROTROVERSA: la funzione delle norme di DIP è unica e consiste nel delimitare l'ambito di applicazione del diritto interno escludendone l'operatività rispetto alle fattispecie più significativamente connesse ad ordinamenti esteri.



# LA STRUTTURA DELLA NORMA DI DIP

La struttura della tipica norma di Dip si articola in due elementi costanti:

1) La descrizione in maniera astratta, cioè per categorie dei fatti che intende disciplinare (es rapporti genitori figli). In riferimento a tale primo elemento si pone il problema delle qualificazioni: ci si domanda cioè se l'ampiezza delle categorie descritte dalle norme di DIP debba essere interpretata alla luce dell'ordinamento interno cui appartengono le norme di DIP o alla stregua degli ordinamenti stranieri cui si fa rinvio. Anche alla luce della disposizione dell'art 151 L.218/95 sembra preferibile risolvere il problema facendo ricorso ad una doppia qualificazione. Una volta individuata, sulla base di una prima qualificazione operata alla stregua dell'o.g. nazionale, la norma di DIP cui fare riferimento e, quindi, il sistema giuridico estero di riferimento, le successive interpretazioni e applicazioni (seconda qualificazione) andranno svolte alla luce dei principi del diritto straniero.

2) Secondo elemento caratteristico della struttura della norma di Dip è il criterio di collegamento ovvero quelle circostanze, di persona, di luogo ecc che conferiscono carattere di estraneità rispetto all'ordinamento interno, ad un determinato rapporto (ad es cittadinanza straniera delle parti, collocazione all'estero di un bene ecc.)

**Il nostro sistema di DIP conosce diversi criteri di collegamento**

**-Criterio della cittadinanza:** è il criterio di collegamento utilizzato dagli artt. 20 23 26 27 33 36 46 56 L. 218/95

**-Criterio del luogo in cui sono posti i beni:** è il criterio applicato dall' art. 51 L. 218/95 in tema di possesso e diritti reali

**- Criterio del luogo in cui è avvenuto il fatto:** operativo ex artt. 61 62 L. 218/95 in relazione alle obbligazioni non contrattuali (atti illeciti, promesse unilaterali ecc)

**-Criterio della volontà manifestata dalle parti:** è richiamato dall' art. 57 L. 218/95 in tema di obbligazioni contrattuali

**-Criterio del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione:** è anch'esso, come il precedente regolato dall' art. 57 L. 218/95 in materia di contratti

# CONCORSO TRA CRITERI DI COLLEGAMENTO

**Non è infrequente nell'ambito di una stessa norma di DIP siano indicati piu' criteri di collegamento (es artt. 48 43 39 L. 218/95. Si parla in tal caso di concorso o compresenza di criteri che puo' avere diverse forme e disciplina giuridica**

- 1) Concorso successivo: quando il rapporto tra i diversi criteri indicati nella norma è di sussidiarietà di modo che soltanto quando quello indicato per primo non è in grado di funzionare ci si rivolge al secondo e così via (es art 26 L. 218/95)
- 2) Concorso alternativo: nell'ipotesi in cui non viene stabilito tra i diversi criteri di collegamento un rigoroso ordine di preferenza; avvenendo la scelta tra di essi in funzione dei risultati pratici cui essa conduce (es art 48 L. 218/95)

# IL RINVIO O RICHIAMO

Il funzionamento delle norme di dip si caratterizza per il rinvio o richiamo che esse fanno per la regolamentazione di rapporti con elementi di estraneità ad altri ordinamenti giuridici

**Controversa è la natura di tale rinvio**

-Secondo un primo orientamento si tratterebbe di un rinvio formale o non recettizio, cioè di un rinvio in cui l'ordinamento richiamante riconosce direttamente a quello straniero la competenza ad emanare norme giuridiche in un determinato settore con la conseguenza che tali norme esplicano direttamente la loro efficacia anche nel territorio dello stato richiamante man mano che vengono prodotte senza necessità di essere ogni volta recepite nell'o.g. da cui proviene il rinvio

-Altri invece hanno sostenuto la tesi del rinvio materiale o recettizio secondo cui la norma straniera si intende incorporata nella norma di richiamo concepita come norma in bianco e quindi recepita e riprodotta nell'ord nazionale.

- secondo una terza ricostruzione elaborata dalla dottrina moderna il rinvio operato dalle norme di DIP è qualificabile come rinvio di produzione. In altre parole secondo questa dottrina occorre riconoscere che le norme di DIP sono vere e proprie norme sulla produzione giuridico nel senso che attribuiscono valore di fonti del diritto alle fonti che operano nell'ord. Straniero richiamato nella materia oggetto del rinvio Tale tesi appare oggi riscontrata in termini di diritto positivo dall'art 15 L. 218/95



## INDIVIDUAZIONE ED APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO RICHIAMATO

La prevalente dottrina condivisa anche dalla piu' recente giurisprudenza è dell'avviso che le norme straniere richiamate debbono essere considerate come norme giuridiche a tutti gli effetti con la conseguenza che spetta al giudice (iura novit curia) anche in mancanza di un'indicazione delle parti reperire la norma giuridica straniera applicabile al caso concreto: **Puo' accadere tuttavia che nonostante i suoi sforzi il giudice non riesca ad individuare la norma straniera espressamente applicabile alla fattispecie**

**Per tale  
evenienza sono  
state suggerite  
in passato  
soluzioni  
diverse**

- Secondo una prima tesi il giudice in tal caso dovrebbe rigettare la domanda perche' non sufficientemente provata
- Altri invece hanno sostenuto l'applicabilita' in tali circostanze della lex fori sulla base del rilievo che , in assenza del diritto straniero richiamato, la legge nazionale si riespande, acquistando nuovamente la sua pienezza applicativa.
- vi è infine chi ha ipotizzato che allorquando non si riesca ad individuare con precisione la norma straniera richiamata, debba farsi riferimento come sempre quando si riscontra una lacuna dell'ord. Giur., ai principi generali del DIP italiano (art. 12 preleggi)

La recente riforma del sistema italiano di DIP sembra aver recepito con la disposizione dell'art 14 l'ultima ricostruzione.

Un'altra questione che puo' porsi all'attenzione dell'interprete, in sede di richiamo al diritto straniero è quella della designazione della norma straniera applicabile nel caso in cui l'ord. Straniero medesimo risulti composto da piu' sistemi o sottosistemi giuridici (es stato federale):

1) Secondo una parte della dottrina il criterio alla stregua del quale effettuare la scelta è contenuto nella stessa norma di DIP che opera il richiamo. Così' ad es nel caso dell'art. 51 L. 218/95 occorre accertare in quale degli stati membri dello stato federale si trovano i beni di cui si discute

2) La dottrina prevalente peraltro ritiene preferibile la tesi secondo cui la norma di DIP si limita ad individuare l'ordinamento straniero nel suo complesso, mentre nel caso che lo stesso comprenda una pluralita' di sistemi giuridici, sarà in base allo stesso ordinamento che dovrà essere rintracciato il sistema normativo minore competente.

Anche tale questione è stata affrontata e risolta dalla 218/95 che all'art 18 prevede che in caso di ordinamento plurilegislativo, la legge applicabile dovrà essere determinata secondo i criteri propri del diritto straniero

# LIMITI ALL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO

**Vi sono ipotesi in cui la legge straniera richiama dalla norma di DIP non puo' trovare applicazione nel nostro ordinamento per uno dei seguenti motivi**

-INCOSTITUZIONALITA': la prevalente dottrina e la piu' recente giurisprudenza concordano nel ritenere che il giudice italiano abbia il potere dovere di non applicare le norme straniere che ancorchè richiamate dal nostro sistema di DIP si pongano in contrasto con la Carta Costituz.

-NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA: un altro limite, accanto al divieto del rinvio al normale funzionamento delle norme di DIP è rappresentato dalla presenza nel nostro come nella maggior parte degli ordinamenti, di norme cd ad applicazione necessaria, cioè norme che in determinati settori sono dotate di una sfera d'applicazione autonoma che prescinde dai normali criteri del DIP. E' il caso ad es delle norme sugli impedimenti matrimoniali che in deroga a quanto stabilito dall'art 27 L 218/95 si applicano anche al matrimonio contratto da uno straniero (art. 116cc)

- L'ORDINE PUBBLICO CD INTERNAZIONALE: l'art 16 L218/95 stabilisce che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. Quanto al concetto di ordine pubblico esso presenta secondo la prevalente dottrina i caratteri della relatività (nel senso che è suscettibile di profonde trasformazioni nello spazio e nel tempo) e della indeterminatezza (nel senso che proprio per la sua variabilità il contenuto dell'ordine pubblico non puo' essere determinato in modo analitico e rigido dal legislatore).

In ogni caso a puro titolo di es si puo' ricordare che sono state considerate contrarie all'o.p. internazionale norme straniere che prevedevano (a) scioglimento del matrimonio (fino al 70)(b) il ripudio unilaterale della moglie.

Ci si domanda quale norma in caso di funzionamento del limite dell'ordine pubblico applicare al caso concreto. Ai sensi dell'art 16 c2 L 218/95 potranno trovare applicazione analogica norme straniere richiamate da norme di DIP che regolano la materia . Solo in caso di ulteriore fallimento troverà applicazione la legge nazionale (lex fori)

-LA CD CONDIZIONE DI RECIPROCITA': ovvero il meccanismo per cui l'efficacia del richiamo al diritto straniero operato dalla norma di DIP viene subordinata alla verifica della reciprocità, cioè del fatto che in analoghe circostanze l'ordin. Straniero richiamato avrebbe fatto rinvio allo stato richiamante



# CENNI DI PARTE SPECIALE

<b>CATEGORIE DI RAPPORTI</b>		<b>LEGGE APPLICABILE</b>	<b>ECCEZIONI E PARTICOLARITA'</b>
<b>STATO E CAPACITA' DELLE PERSONE</b>		Legge dello Stato cui le persone appartengono (art 20 – 218/95)	/
<b>M A T R I M O N I O</b>	<b>I REQUISITI</b>	In linea generale i requisiti necessari per contrarre matrimonio (età, capacità, assenza di vincoli precedenti validi ecc) sono regolati dalla legge nazionale di ciascuno dei nubendi (art. 27 - 218/95)	L'art. 16 cc, stabilisce che anche il cittadino straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia deve rispettare alcune condizioni relative alla capacità di contrarre matrimonio previste dalla legge italiana (libertà di stato, divieto di matrimonio tra consanguinei ecc). Analogo principio è stato fissato in tema di pubblicazioni
	<b>LA CELEBRAZIONE</b>	La forma di celebrazione del matrimonio è regolata dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di uno dei coniugi o dalla legge dello Stato comune di residenza (art. 28 – 218/95)	
	<b>I RAPPORTI CONIUGALI</b>	A) Rapporti coniugali patrimoniali: sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali;	In alternativa i coniugi possono convenire per iscritto di regolare i loro rapporti secondo la legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede
		B) Rapporti coniugali non patrimoniali: sono regolati dalla legge nazionale comune (art. 29 – 218/95)	Nell'ipotesi di doppia cittadinanza in comune o nella ipotesi di diversa cittadinanza si applica la legge dello Stato nella quale è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale



# CENNI DI PARTE SPECIALE

<u>CATEGORIE DI RAPPORTI</u>	LEGGE APPLICABILE	ECCEZIONI E PARTICOLARITA'
<b>SEPARAZIONE E DIVORZIO</b>	Sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Se la legge straniera prevede la separazione e il divorzio si applica la legge italiana (art. 31 -218/95)	I mezzi e le forme attraverso le quali giungere alla dichiarazione della separazione restano regolati, atteso il loro carattere prevalentemente processuale, dalla legge del luogo in cui viene proposta la domanda REG 2201/03
<b>FILIAZIONE</b>	In materia di rapporti tra genitori e figli la legge applicabile è quella nazionale del figlio (art. 36 – 218/95)	<b>REG 2201/03</b>
<b>ADOZIONE</b>	E' regolata dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata al momento dell'adozione (art. 38 -218/95)	/
<b>SUCCESSIONI</b>	L'art. 46 – 218/95 individua la legge applicabile alle successioni mortis causa indipendentemente dal luogo cui si trovano i beni dell'asse ereditario, nella legge nazionale del de cuius al tempo della morte	Il de cuius puo' con dichiarazione espressa in forma testamentaria sottoporre la successione alla legge dello Stato in cui risiede. Sono fatti salvi i diritti dei legittimari
<b>DONAZIONI</b>	AI sensi dell'art 56 – 218/95 le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante	

# CENNI DI PARTE SPECIALE

<u>CATEGORIE DI RAPPORTI</u>	LEGGE APPLICABILE	ECCEZIONI E PARTICOLARITA'
<b>I DIRITTI REALI</b>	Le questioni concernenti la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso sono disciplinate (art 51 – 218/95) dalla legge del luogo in cui è sita la cosa che forma l'oggetto di tali diritti: tale criterio è applicabile, sia in riferimento ai beni immobili che a quelli mobili.	La legge del luogo in cui si trova la cosa (lex rei sitae) regola il contenuto ed i limiti di esercizio dei diritti reali, i modi di protezione di tali diritti (rivendica, azioni possessorie) nonché gli atti costitutivi, modificativi o estintivi dei diritti reali. Per quel che riguarda, ancora , i diritti reali sui mezzi di trasporto 8navi, aeromobili e sui beni che in essi sono contenuti, trova applicazione ai sensi dell'art 6 disp prel od navig. La legge della bandiera sotto la quale viaggiano
<b>OBBLIGAZIONI: 1) CONTRATTUALI</b>	Per la regolamentazione delle obbligazioni contrattuali sono stati individuati (Conv. Di Roma 19/06/1980) tre diversi criteri di collegamento: (a) legge nazionale dei contraenti, se comune ad entrambe le parti (b) la legge del luogo in cui viene concluso il contratto (c) la legge designata dalla concorde volontà delle parti. E' proprio questo ultimo criterio a prevalere. Soltanto in mancanza di un'esplicita indicazione delle parti potrà farsi ricorso al criterio della nazionalità comune ed infine, qualora anche questo si riveli non idoneo a quello del luogo di perfezionamento del contratto	I rapporti di lavoro occupano, nel panorama delle obbligazioni contrattuali, una posizione particolare in ragione della confluenza che in tale settore si registra tra norme di DIP e norme di matrice pubblicistica. Proprio le difficoltà che si incontrano nel distinguere tra questi aspetti ha indotto larga parte della dottrina ad escludere l'applicabilità al lavoro prestato in Italia di norme straniere.  REG 593/08

# CENNI DI PARTE SPECIALE

<u>CATEGORIE DI RAPPORTI</u>	LEGGE APPLICABILE	ECCEZIONI E PARTICOLARITA'
<p><b>OBBLIGAZIONI:</b>  <b>2) NON CONTRATTUALI</b>            (negozi unilaterali obbligazioni ex lege, obbligazioni da fatto illecito)</p>	<p>Secondo quanto disposto dal capo XI della L. 218/95.</p> <p>-La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata</p> <p>-La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari</p> <p>-La gestione d'affari, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione</p> <p>-La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento</p> <p>-La responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto è regolata a scelta del danneggiato dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore o da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato</p>	<p><b>REG 864/07</b></p>



# IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE

**OGGETTO:** rapporti processuali caratterizzati da elementi di estraneità ai soggetti o all'oggetto della controversia sottoposta all'esame del giudice.

**FONTI:** Art. 5 cpc; L 31/05/95 n. 218; Convenzioni internazionali, REG 44/01, REG 2201/03

**Giurisdizione internazionale del giudice italiano: indica il potere del giudice di decidere nonostante gli elementi di estraneità la controversia e sussiste nelle seguenti ipotesi:**

- Nei casi in cui il convenuto sia residente, domiciliato o processualmente rappresentato in Italia
- Nei casi previsti dalla convenzione di Bruxelles (ora REG 44/01) (si tratta dell'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale) anche se il convenuto non si adomiciliato o residente in uno degli Stati contraenti.
- Nei casi i cui le parti l'abbiano convenzionalmente accettata (e ci sia prova scritta di tale accettazione) oppure quando il convenuto non eccepisca il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo)
- Nei casi di volontaria giurisdizione quando il relativo provvedimento riguardi: un cittadino italiano, una persona residente in Italia o situazioni e rapporti cui sia applicabile la legge italiana
- Quando si tratti di un provvedimento cautelare da eseguire in Italia o il giudice italiano abbia giurisdizione nel merito

# IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE

**Litispendenza internazionale: situazione che si realizza quando la controversia sottoposta alla cognizione del giudice italiano forma oggetto di altro procedimento già pendente davanti ad un giudice straniero**

A differenza di quanto precedentemente previsto dall'art 3 cpc (abrogato dalla 218/95) la litispendenza internazionale puo' determinare la sospensione del giudizio innanzi ad un giudice italiano qualora questi ritenga che il provvedimento straniero possa produrre effetti nel nostro ordinamento. Nel sistema della convenzione di Bruxelles del 27/09/1968 (cui l'Italia aderisce) in caso di litispendenza internazionale, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore di quello investito per primo

**Procedimento di delibazione eventuale: procedimento necessario per il riconoscimento di provvedimenti stranieri per i quali è escluso l'automatico ingresso nel nostro ordinamento. Il soggetto interessato propone domanda alla Corte d'Appello che giudica in un unico grado. La delibazione si attua:**

-In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento del provvedimento straniero

-Nel caso in cui il provvedimento straniero costituisca titolo per l'esecuzione forzata

-Quando si tratti di procedere all'attuazione ed all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici stranieri dotati di efficacia esecutiva.